



Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 4

Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo Tel: 0425.421753 Fax: 0425.462722 www.icrovigo4.edu.it  
c.f. 93027550297 e-mail: roic81900g@istruzione.it pec: roic81900g@pec.istruzione.it

### **CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, come novellato dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150, il Collegio dei Docenti dell'I.C. Rovigo 4, riunitosi in seduta plenaria in data 15.05.2025, definisce i seguenti criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado:

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo se hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti) e anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
2. Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo in presenza di insufficienze disciplinari che, per la loro numerosità e/o gravità e/o collocazione in ambiti fondamentali, (attribuibili a una partecipazione discontinua al dialogo educativo e alle attività didattiche proposte e/o allo scarso impegno profuso, e/o alla demotivazione a svolgere il lavoro necessario, e/o a una partecipazione discontinua o saltuaria alle iniziative di recupero proposte dalla scuola) risultino tali da far ritenere che possa essere pregiudicato il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze caratteristiche dell'anno successivo di corso o il superamento delle prove d'Esame.
3. Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo se i docenti riterranno che la permanenza nella stessa annualità di corso possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà e a riprendere un positivo percorso di apprendimento.
4. In base all'O.M. n. 3 del 09.01.2025 [art.5 c.3], in applicazione della Legge 1° ottobre 2024, n. 150 che ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado dall'a.s. 2024/25, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, *"In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi."*

Per l'ammissione all'esame, salvo motivata deroga del Ministero della Pubblica Istruzione, è inoltre necessario aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI [D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, art. 7, c. 4].

**Deliberati nel Collegio dei Docenti del 15 maggio 2025 con delibera n. 42**